

TRIBUNALE FORLÌ

L'anagrafe tributaria dev'essere accessibile ai creditori da subito

Ciccia Messina a pag. 22

Un'ordinanza del tribunale di Forlì una snc a ottenere informazioni su un debitore

Anagrafe tributaria accessibile Anche dai giudici l'ok per la ricerca di beni pignorabili

DI ANTONIO
 CICCIA MESSINA

Anche i tribunali danno l'ok all'accesso diretto del creditore all'anagrafe tributaria. Il Tribunale di Forlì, con decreto del 29 luglio 2015, ha, infatti, autorizzato la ricerca di beni da pignorare applicando l'articolo 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Vediamo il contenuto del provvedimento.

Una società in nome collettivo ha chiesto al presidente del tribunale di essere autorizzata, ai sensi dell'articolo 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del cpc, a ottenere dai gestori delle banche dati individuate dall'articolo 492 bis del codice di procedura civile informazioni relative a un proprio debitore. Nell'istanza la società ha fatto presente che non sono funzionanti le strutture tecnologiche che consentano l'accesso tramite gli ufficiali giudiziari.

Il presidente del tribunale ha considerato che l'articolo 492 citato consente al creditore di ottenere dal presidente del tribunale una autorizzazione che permette all'ufficiale giudiziario di accedere mediante collegamen-

to telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, finalizzato a individuare beni da sottoporre a pignoramento. Inoltre l'articolo 155-quinquies, come modificato con il decreto legge 83/2015, nella versione originaria, ha previsto che il creditore può ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni limitatamente alle banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice, anche sino all'adozione di un decreto dirigenziale del ministero della giustizia, non avente natura regolamentare, che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso alle medesime banche dati. Al giudice questo è bastato per rilasciare l'autorizzazione a rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati al fine di ottenere informazioni su beni da pignorare.

La decisione favorevole al creditore si pone in controtendenza rispetto ad altre contestuali pronunce, che invece hanno ritenuto non concedibile l'autorizzazione neppure dopo il decreto legge 83/2015 (decreto presidente del Tribunale

di Alessandria del 30 giugno 2015).

Il decreto del Tribunale di Forlì appare, peraltro, in linea anche con la versione definitiva del decreto legge 83/2015, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione.

L'articolo 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del cpc, infatti, è stato modificato per adeguarlo al riformulato articolo 155-quater, nel quale non si prevede più un decreto ministeriale attuativo, ma solo redazione di disposizioni tecniche concernenti l'accesso degli ufficiali giudiziari. Viene, comunque, confermata, nelle more della adozione di queste regole tecniche, la possibilità di accesso diretto ai gestori dell'anagrafe tributaria.



D'altra parte nei dossier parlamentari, relativi al decreto 83/2015, si legge che «l'articolo 14 (del dl 83/2015) interviene sulle norme di attuazione del codice di procedura civile con finalità di coordinamento. In particolare, con la modifica dell'articolo 155-quinquies, il decreto-legge permette al creditore di ottenere dai gestori delle banche dati l'autorizzazione a richiedere i dati rilevanti del debitore anche prima della piena funzionalità delle banche dati (lettera a). La Camera dei deputati ha limitato l'efficacia di tale previsione alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria». Inoltre, spiegano sempre i dossier parlamentari, nella ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, è eliminato il riferimento al creditore precedente, che aveva indotto alcuni interpreti a ritenere che il procedimento di autorizzazione innanzi al presidente del tribunale potesse essere avviato esclusivamente dopo il pignoramento, ed è previsto che la richiesta di autorizzazione possa essere proposta al presidente del tribunale solo dopo la notificazione del precetto, salve specifiche ragioni di urgenza. Nel corso della conversione del decreto legge, la Camera dei deputati ha tolto dall'elenco delle banche dati alle quali l'ufficiale giudiziario può accedere, previa autorizzazione, il pubblico registro automobilistico e le banche dati alle quali hanno accesso le pubbliche amministrazioni.